

	CONTRATTO DI SUBAPPALTO N. 03 DEL 19/02/2025	
	COMUNE DI MALNATE – Riqualficazione urbana di Via Matteotti e percorso	
	ciclopedonale – CIG: B18D94E568 – CUP: B27H23000360004	
	Tra	
	la società BORDIN S.r.l. , con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via	
	Dante Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, nella	
	persona di Valerio Bordin, nato a Montagnana (PD) il 23/04/1949, residente in	
	Via Fratelli Bronzetti n. 34 – Gallarate (VA) (CAP 21013), codice fiscale	
	BRDVLR49D23F394A in qualità di Legale Rappresentante (Amministratore	
	Unico), e-mail: info@bordinsrl.it, pec: info@pec.bordinsrl.it, affidataria dei	
	lavori in oggetto, di seguito indicato come “appaltatore”	
	e	
	la società TS PROFIDI di SAKRAOUI TARIK , con sede legale ed operativa in Via	
	Giuseppe Garibaldi n. 19 – 24049 Verdello (BG), C.F. SKRTRK88A01Z330B e	
	P.IVA 03462710165, nella persona di Sakraoui Tarik nato a Beni Amir Ovest	
	Marocco (Marocco) il 01/01/1988, C.F. SKRTRK88A01Z330B, residente in Via	
	Giuseppe Garibaldi n. 19 – 24049 Verdello (BG), in qualità di Legale	
	Rappresentante (Titolare Firmatario), e-mail: tsprofidi@gmail.com – pec:	
	tsporfidi@pec.buffetti.it, di seguito indicato come “Subappaltatore”	
	PREMESSO CHE	
	a) il COMUNE DI MALNATE (C.F. e P.IVA 00243280120) con determinazione	
	N. 372 del 04/06/2024, aggiudicava a BORDIN S.r.l. i lavori di	
	“Riqualficazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopedonale – CIG:	
	B18D94E568 – CUP: B27H23000360004”;	
	b) in data 05/09/2024 al n. di Rep. 9669/2024 è stato stipulato il contratto di	
	Pag. 1 di 16	

	appalto – “Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso	
	ciclopedonale – CIG: B18D94E568 – CUP: B27H23000360004”;	
	c) sulla base di quanto dichiarato in sede di gara, il contratto di appalto di cui	
	al punto b), prevede la possibilità di avvalersi del subappalto con le	
	modalità, nei limiti e per le lavorazioni riportate nella procedura di gara;	
	d) BORDIN S.r.l. intende concedere in subappalto alla società TS PROFIDI di	
	SAKRAOUI TARIK, con sede legale ed operativa in Via Giuseppe Garibaldi n.	
	19 – 24049 Verdello (BG), C.F. SKRTRK88A01Z330B e P.IVA 03462710165,	
	l’esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria SOA OG3;	
	e) Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 di possedere	
	requisiti di cui agli artt. 94 e segg. D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e	
	precisamente:	
	– il Subappaltatore risulta qualificato per le lavorazioni o le prestazioni	
	da eseguire;	
	– non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;	
	Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000:	
	a) che non sussistono fra BORDIN S.r.l. e il Subappaltatore forme di	
	controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.;	
	b) di disporre capitali, capacità tecnica, maestranze, macchine ed	
	attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a	
	perfetta regola d’arte delle opere oggetto del presente contratto con	
	esecuzione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;	
	c) di aver preso diretta ed accurata visione delle località ove devono	
	essere realizzate le opere e conosce tutte le condizioni ambientali,	
		Pag. 2 di 16

	generali e particolari, in cui i lavori dovranno svolgersi;	
	d) di essere iscritta a:	
	Camera di Commercio di BERGAMO al n. SKRTRK88A01Z330B – Numero	
	REA BG-380921;	
	I.N.P.S. sede di Bergamo - Matricola 1213602500;	
	I.N.A.I.L. sede di Bergamo - Codice ditta 95343611/82;	
	CASSA EDILE sede di Bergamo - Codice Impresa 8441;	
	e) di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’informativa sul	
	Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ove adottato dal	
	Committente pubblico;	
	f) fanno parte integrante di tale contratto: il capitolato speciale	
	d'appalto ed ogni eventuale documento, integrazione, modifica	
	contrattuale e/o tecnica, anche se non materialmente allegato. Il	
	Subappaltatore dichiara di conoscere e accettare senza riserva alcuna i	
	documenti sopraccitati e con riguardo alle modalità tecniche di	
	esecuzione e agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavori.	
	Ciò premesso si stipula e si conviene:	
	ART. 01	
	Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.	
	Ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l’Appaltatore	
	trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti	
	giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative	
	prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del Subappaltatore	
	attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della	
	Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di cui ai commi	
	Pag. 3 di 16	

	dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'assenza delle cause di	
	esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e	
	ss.mm.ii. e l'assenza dei requisiti di cui agli articoli 100 e/o nella ipotesi di cui	
	al comma 8 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e/o il diniego di cui al	
	comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii è causa di inefficacia del	
	presente contratto.	
	ART. 02	
	<i>Oggetto, ambito, unicità del subappalto</i>	
	2.1 - BORDIN S.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante	
	Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, concede in	
	subappalto alla società TS PROFIDI di SAKRAOUI TARIK, con sede legale	
	ed operativa in Via Giuseppe Garibaldi n. 19 – 24049 Verdello (BG),	
	C.F. SKRTRK88A01Z330B e P.IVA 03462710165, l'esecuzione di parti	
	delle opere riconducibili alla categoria SOA OG3.	
	Tali opere verranno realizzate esclusivamente dal Subappaltatore	
	senza ingerenza alcuna sulle modalità tecnico-attuarie di BORDIN	
	S.r.l. e secondo le disposizioni ordinate, di volta in volta, dal	
	Committente Comune di Malnate.	
	Resta espressamente convenuto che il Subappaltatore si obbliga ad	
	eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di quanto	
	precedentemente convenuto, lo stesso sarà responsabile, nei	
	confronti dell'Appaltatore, delle quote di lavori rispettivamente	
	concessi in subappalto.	
	2.2 - Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte	
	e nel pieno rispetto delle stesse obbligazioni già assunte da BORDIN	
		Pag. 4 di 16

	S.r.l. con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto e delle prescrizioni	
	contenute nel Capitolato Speciale, anche se non materialmente	
	allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di	
	subappalto, che il Subappaltatore stesso dichiara di ben conoscere e di	
	accettare senza riserva alcuna.	
	2.3 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii	
	l'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei	
	confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del	
	contratto di subappalto.	
	2.4 - Il Subappaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in	
	vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni. Si precisa che il C.C.N.L. applicato dal Subappaltatore è	
	quello per i lavoratori CCNL Edilizia, secondo quanto previsto al	
	comma 12 dell'articolo 119 del D D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in quanto	
	le attività subappaltate sono incluse nell'oggetto sociale	
	dell'Appaltatore. Si precisa inoltre che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori	
	è lo stesso applicato da BORDIN S.r.l.. È, altresì responsabile in solido	
	dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei dipendenti per	
	le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Subappaltatore, si	
	obbliga a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei	
	lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,	
	inclusa la Cassa edile (se dovuta), assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'articolo 119	
	del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	
		Pag. 5 di 16

2.5 -	Il Subappaltatore dichiara di aver preso, anche tramite suoi tecnici, piena ed esauriente visione e conoscenza dello stato dei luoghi, della natura geologica dei terreni, delle strade di accesso e quindi di aver verificato e valutato ogni elemento, comprese eventuali difficoltà di esecuzione, per la corretta realizzazione delle opere subappaltate nel rispetto dei tempi convenuti.	
	ART. 03	
	<i>Corrispettivo del subappalto, durata ed incedibilità dei crediti</i>	
3.1 -	L'ammontare globale a misura per le opere concesse in subappalto da eseguirsi nel corso del periodo di validità sotto indicato sarà di importo complessivo non superiore a Euro 11.000,00.- (Euro Undicimila/00.-) – importo soggetto a reverse charge.	
3.2 -	L'importo del subappalto previsto, sarà comunque determinato ad esclusiva discezione dell'Appaltatore e non potrà in alcun modo costituire motivo di richiesta indennizzi, indennità, risarcimenti o modifiche prezzi convenuti. I prezzi si intendono fissi ed invariabili e non si applica l'articolo 1664 del codice civile.	
3.3 -	L'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 26 c.5 D.Lgs. 81/2008 indica i costi relativi alla sicurezza stimati senza operare alcun ribasso di importo complessivo non superiore a Euro 415,00.- (Euro Quattrocentoquindici/00.-) – importo soggetto a reverse charge importo già compreso nell'ammontare globale.	
3.4 -	Il Subappaltatore dichiara, secondo quanto previsto al comma 12 dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, di stimare un costo della manodopera pari a Euro 2.000,00.- (Euro Duemila/00.-) –	
	Pag. 6 di 16	

	importo soggetto a reverse charge già compreso nell'ammontare globale.	
	3.5 - Trattandosi di contratto d'appalto aperto per cui l'esecuzione degli interventi viene definita di volta in volta dal Committente nell'arco del tempo, l'analitica individuazione dei costi della sicurezza verrà esposta contestualmente all'entità degli interventi eseguiti.	
	3.6 - Le parti convengono che il corrispettivo è stato determinato utilizzando le voci contenute nell'Elenco Compensi.	
	Tale corrispettivo deve considerarsi omni comprensivo e a completa soddisfazione di ogni e qualsiasi onere, spesa, costo e quant'altro comunque connesso e discendente dall'esecuzione di tutti gli interventi, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.	
	3.7 - I lavori vengono affidati a partire indicativamente da Marzo 2025 e comunque ultimati entro la data di validità del contratto. Nel caso in cui il Committente per qualsiasi motivo sciogla l'opzione temporale o comunque proroghi la durata del contratto, il presente subappalto si intende tacitamente prorogato fino al termine dello stesso.	
	3.8 - Per patto espresso ed essenziale il Subappaltatore si obbliga a non cedere, neppure in parte, i crediti nascenti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Quallsivoglia cessione in deroga a quanto sopra sarà considerata nulla ed inefficace nei confronti dell'Appaltatore e non opponibile agli stessi;	
	3.9 - Come da art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, salvo diversa disposizione dei documenti di gara ed espressa autorizzazione dell'Appaltatore, non è ammesso il subappalto a cascata.	
		Pag. 7 di 16

ART. 04

Verifica idoneità Subappaltatore

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al fine di verificare l'idoneità tecnico professionale del Subappaltatore, viene richiesto allo stesso, la consegna della documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. (per i lavori in titolo IV D. Lgs. 81/2008).

ART. 05

Obblighi del Subappaltatore preliminari alla esecuzione del contratto

Il Subappaltatore prima dell'inizio dei lavori si obbliga a consegnare all'Appaltatore:

- a) Polizza di assicurazione civile generale RCT e RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00 ed un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, il Subappaltatore deve presentare all'Appaltatore attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa. Pertanto si precisa che il Subappaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione delle opere, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all'esecuzione delle opere affidate;
- b) Comunicare tramite pec l'apertura del cantiere agli enti previdenziali ed assicurativi nelle modalità stabilite dallo stesso;
- c) Contratto di subappalto;

	d) C.C.I.A.A. del subappaltatore e DURC;	
	e) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari	
	f) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;	
	g) Dichiarazione art. 94;	
	h) D.O.M.A.;	
	i) Dichiarazione sost. SOA;	
	j) Dichiarazione art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023;	
	k) Dichiarazione art. 14 Dlgs. 81/2008;	
	l) Polizza RCT RCO in corso di validità;	
	m) Documentazione di cui all’art. 89 comma 1 lettera H del D.Lgs. 81/08;	
	n) Documentazione di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.	
	(per i lavori in titolo IV D. Lgs. 81/08).	
	Il mancato o inesatto adempimento del Subappaltatore, anche parziale, delle	
	obbligazioni sopra precisate costituisce causa di risoluzione del contratto ai	
	sensi dell’art. 1456 c.c.	
	ART. 06	
	<i>Obblighi del Subappaltatore nella fase esecutiva</i>	
	Premesso che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto	
	di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto Lavori, secondo le	
	prescrizioni tecniche esecutive impartite dalla Committente, rispettando i	
	tempi del cronoprogramma che verrà concordato tra le parti e a perfetta	
	regola, in caso contrario, l’Appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei	
	danni eventualmente derivati dall’inesatto adempimento.	
	Il Subappaltatore si obbliga inoltre ad osservare le prescrizioni contrattuali e	
	di legge inerenti all’attività oggetto del subappalto con specifico riferimento	
		Pag. 9 di 16

	agli adempimenti previsti dalla Legislazione e delle Norme vigenti in materia	
	di igiene e sicurezza sul lavoro.	
	Oltre a quanto sopra indicato, il Subappaltatore deve:	
	- Osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti	
	collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si eseguono le prestazioni;	
	- Provvedere con regolarità agli adempimenti di Legge e di Contratto in	
	materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti, e di applicare nei	
	confronti di questi ultimi le condizioni normative e retributive stabilite	
	dal Contratto di Lavoro (CCNL) in essere;	
	- Comunicare ogni variazione dell’assetto proprietario o societario e dei	
	propri organismi tecnici ed amministrativi al fini del rinnovo della	
	comunicazione Antimafia;	
	- Comunicare tempestivamente eventuali infortuni, furti o incidenti che	
	si dovessero verificare sui cantieri oggetto del subappalto;	
	- Osservare quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo	
	Regolamento per l’esecuzione del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;	
	Le violazioni, gli adempimenti e le omissioni anche parziali precisate nel	
	presente articolo, da parte del Subappaltatore, ferma restando la sospensione	
	dei pagamenti, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex	
	art. 1456 cc.c.	
	ART. 07	
	<i>Modalità e tempi di esecuzione dei lavori – Sospensione lavori</i>	
	Il Subappaltatore si impegna a mantenere contatti con l’Appaltatore e in caso	
	di necessità con il Committente per la gestione ed esecuzione delle opere.	
		Pag. 10 di 16

	L'Appaltatore, una volta ricevuto dal Committente indicazioni operative in	
	ordine alle priorità di intervento, dovrà provvedere ad allertare, impartire	
	istruzioni e coordinare gli interventi per garantire la corretta esecuzione del	
	lavoro da parte del Subappaltatore e rispettare quanto previsto dall'articolo	
	97 del D.Lgs. 81/2008.	
	L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento lo stato e	
	la qualità dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1662 del c.c. in modo da	
	organizzarsi per dare ulteriori indicazioni operative per il recupero	
	dell'eventuale ritardo dell'esecuzione delle opere, qualora l'avanzamento	
	degli interventi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto.	
	L'Appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di	
	eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei lavori al fine del	
	mantenimento delle previsioni del Programma Lavori, senza che ciò possa dar	
	luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.	
	ART. 08	
	<i>Contabilizzazione dei lavori – fatturazione - pagamenti</i>	
	La quantificazione dell'importo spettante avverrà in contraddittorio tra le	
	parti alla presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti.	
	Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente e tempestivamente in	
	formato elettronico CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: USAL8PV intestate a	
	BORDIN S.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante	
	Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129.	
	Nella fattura dovranno essere inseriti i codici: Codice CIG: B18D94E568 – CUP:	
	B27H23000360004.	
	Le fatture relative al subappalto, essendo in regime di “reverse charge”, non	
		Pag. 11 di 16

saranno soggette ad IVA e dovranno indicare la norma che prevede

l'applicazione del "reverse charge" (art. 17, comma 6, lett. A del D.P.R.

633/1972).

Il pagamento della fattura, esibita dal Subappaltatore e conforme all'importo

scaturente dal relativo benessere alla fatturazione inviato dall'Appaltatore,

avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 10 giorni dall'incasso del SAL da

parte dell'Appaltatore, su conto corrente dedicato:

INTESA SANPAOLO SPA Sede di Seriate – C/C 100000002213 – IBAN

IT28K0306953510100000002213

che la persona abilitata ad operare sul predetto conto è:

Sakraoui Tarik nato a Beni Amir Ovest Marocco (Marocco) il 01/01/1988, C.F.

SKRTRK88A01Z330B, residente in Via Giuseppe Garibaldi n. 19 – 24049

Verdello (BG), in qualità di Legale Rappresentante (Titolare Firmatario);

L'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che il

mancato utilizzo di idonei strumenti di pagamento a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto

2010 n. 136, come modificata da D.L. 12 novembre 2010 n. 187, comporta la

risoluzione di diritto di contratto.

Il Subappaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali

variazioni che interverranno in corso d'opera.

L'impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed

il CUP precedentemente indicati.

Il Subappaltatore dovrà presentare, al momento del pagamento della fattura,

la seguente documentazione, pena la sospensione dei pagamenti in corso:

- D.U.R.C. in corso di validità;

	– Dichiarazione relativa ai nominativi dei dipendenti che hanno lavorato	
	in cantiere;	
	– Estratto del Libro Unico del Lavoro;	
	– Lettere liberatorie firmate da tutti i dipendenti interessati al cantiere,	
	in cui gli stessi dichiarino di essere stati regolarmente retribuiti	
	complete di copia della carta identità;	
	– Solo nel caso in cui il Subappaltatore dichiara di non avere dipendenti,	
	in alternativa ai punti sopra indicati, deve provvedere alla consegna di	
	apposita autocertificazione.	
	Il subappaltore, si impegna ad inserire nel portale Edilconnect tutte le ore	
	lavorate dai propri dipendenti sul cantiere relativo al contratto in oggetto, ai	
	fini del raggiungimento della congruità della manodopera, nel rispetto di	
	quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021. Essendo il pagamento da parte	
	dell'Appaltatore subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità	
	del cantiere, ai fini dell'attribuzione ad ogni impresa delle rispettive	
	responsabilità, anche il pagamento delle fatture emesse dal subaffidatario	
	sarà subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità per la parte	
	di sua competenza.	
	In mancanza di quanto sopra l'Appaltatore resta pertanto, fin d'ora,	
	espressamente autorizzata a sospendere ogni pagamento al Subappaltatore	
	fino che questi non abbia adempiuto ai propri obblighi.	
	Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura della Provincia del luogo di esecuzione delle	
	opere dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo	
	delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. In caso di	
		Pag. 13 di 16

	assoggettamento alla disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del	
	1997 relativa ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte	
	della Committente, si rinvia a quanto espressamente previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Resta espressamente inteso che il mancato invio ovvero l'invio delle	
	attestazioni in forme diverse da quelle sopra precisate costituirà oltre che	
	motivo di sospensione dei pagamenti causa di risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c.	
	ART. 09	
	<i>Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse</i>	
	Oltre a quanto previsto negli articoli 5,6 e 8 costituiscono causa di risoluzione	
	immediata di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche i seguenti	
	comportamenti e violazioni posti in essere dal Subappaltatore:	
	1. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni tutte previste dal D.Lgs.	
	81/2008 e e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di tutela	
	della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, debitamente accertate,	
	hanno comportato la irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura;	
	2. La mancata compilazione in tutte le parti relative alla sicurezza di	
	competenza o la mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o	
	degli allegati del DUVRI o la mancata predisposizione, aggiornamento e	
	consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o la mancata	
	applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), laddove previsto dalla	
	normativa in vigore;	
	3. Fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38,46 e 47 del	
	D.P.R. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in	
		Pag. 14 di 16

	materia di documentazione amministrativa mendaci o non veritiere o	
	incomplete anche in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per	
	l'affidamento dei lavori in subappalto;	
	4. Inadempimento alle disposizioni dell'Appaltatore riguardo ai tempi di	
	esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni	
	o diffide fattegli, nei tempi imposti dagli stessi provvedimenti;	
	5. È facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto nel caso in cui a carico del	
	Subappaltatore sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto	
	di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o situazioni di cui all'art. 84 comma 4	
	e all'art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo.	
	ART. 10	
	<i>Divieto di subappalto dei lavori e di cottimo</i>	
	Il Subappaltatore si obbliga a non concedere in subappalto, neppure parziale,	
	l'esecuzione dei lavori allo stesso appaltati né a cedere, totalmente e/o	
	parzialmente, il presente contratto. Del pari, si obbliga a non usufruire di	
	rapporti di cottimo.	
	ART. 11	
	<i>Foro competente</i>	
	Per qualsivoglia controversia o contestazione derivante o connessa con il	
	presente contratto, le parti eleggono, quale Foro competente quello di	
	Varese.	
	ART. 12	
	<i>Condizione risolutiva</i>	
	La conclusione, validità ed efficacia del presente contratto è risolutivamente	
	condizionata all'ottenimento, da parte del Committente, dell'autorizzazione	
		Pag. 15 di 16

alla stipula del presente contratto di subappalto, autorizzazione che

l'Appaltatore si obbliga a richiedere senza ritardo.

Ove l'autorizzazione al subappalto non venisse concessa il presente contratto perderà di validità ed efficacia e le parti espressamente rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa conseguente e/o connessa all'avvalersi della condizione risolutiva.

Fagnano Olona, data corrispondente alla firma digitale apposta

TS Porfidi di Sakraoui Tarik

Bordin S.r.l.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

dal Signor SAKRAOUI TARIK

dal Signor VALERIO BORDIN

(TS PROFIDI di SAKRAOUI TARIK)

(BORDIN S.r.l.)

(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)